MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

Art. 7

Abrogazione di norme

Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il n. 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

b) l'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

c) il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dei-filati-delle-fibre-tessili/art-7-abrogazione-di-norme/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it